

Comune di Pieve a Nievole

(Provincia di Pistoia)

Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)

Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 30 ottobre 2012

Indice

Articolo 1 – Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Presupposto d'imposta	3
Articolo 3 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno	3
Articolo 4 - Abitazione principale e pertinenze	4
Articolo 5 - Soggetti passivi	5
Articolo 6 - Base imponibile	5
Articolo 7 - Riduzione della base imponibile	6
Articolo 8 - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni	7
Articolo 9 - Esenzioni	7
Articolo 10 – Riduzione dell'imposta	8
Articolo 11 – Detrazione per l'abitazione principale, per le sue pertinenze e per gli immobili assimilati	9
Articolo 12 – Periodicità dei versamenti	9
Articolo 13 – Riserva di gettito a favore dello Stato	10
Articolo 14 – Dichiarazioni	11
Articolo 15 – Comunicazioni	12
Articolo 16 – Accertamento e riscossione coattiva	12
Articolo 17 – Rimborsi	12
Articolo 18 – Importi minimi	12
Articolo 19 – Compensazione	13
Articolo 20 – Funzionario responsabile	13
Articolo 21 – Contenzioso tributario	13
Articolo 22 – Disposizioni finali	13

Articolo 1 Oggetto del regolamento

- Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
- 2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
- 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 Presupposto d'imposta

- 1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
- 2. Per possesso si intende, ai sensi dell'articolo 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.

Articolo 3 Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno

- 1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
- 2. Tra i fabbricati sono ricompresi anche quelli destinati ad abitazione rurale, a fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola, ad abitazione principale ed a sue pertinenze.
- 3. Per fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e, in particolare, destinata:
 - a) alla protezione delle piante;
 - b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
 - c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
 - d) all'allevamento ed al ricovero degli animali;
 - e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
 - f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento:
 - g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
 - h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
 - i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228:
 - j) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

- 4. Le porzioni di immobili di cui al comma 3 destinate ad abitazione sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.
- 5. Per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzata o utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
- 6. La comunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura di area fabbricabile di cui all'articolo 31, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è di competenza del Settore Assetto del Territorio, che vi provvede, entro il termine di sessanta giorni dall'adozione dello strumento urbanistico di cui al precedente comma, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 7. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. L'agevolazione, di natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l'intero terreno.
- 8. Per **terreno agricolo** si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
- 9. Per **altro terreno** si intende quello, diverso dall'area edificabile, non coltivato ovvero utilizzato per attività diversa da quella agricola ovvero sul quale l'attività agricola è esercitata in forma non imprenditoriale.

Articolo 4 Abitazione principale e pertinenze

- 1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
- 2. E' assimilata all'abitazione principale quella posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. L'assimilazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.
- 3. E' altresì assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che abbia costituito l'ultima residenza prima del ricovero.
- 4. E' altresì assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata e che abbia costituito l'ultima residenza prima dell'espatrio.
- 5. Per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura

- massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 6. Per gli immobili posti sul confine comunale, accatastati in parte nel territorio del Comune di Pieve a Nievole ed in parte nel Comune confinante, che costituiscono porzione di abitazione principale di soggetto passivo residente nell'altro Comune, si applica l'aliquota ridotta, con l'esclusione della relativa detrazione d'imposta.
- 7. Sono in ogni caso escluse dall'applicazione dell'aliquota ridotta tutte le unità immobiliari che siano locate disgiuntamente dall'immobile principale cui si riferiscono o che risultino altrimenti produttrici di reddito.

Articolo 5 Soggetti passivi

- 1. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili di cui all'articolo 3.
- 2. Si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- 3. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
- 4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Articolo 6 Base imponibile

- 1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di seguito specificati:
 - **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
 - **60** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, moltiplicatore elevato a **65** a decorrere dal 1º gennaio 2013;
 - **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
- 2. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, di cui all'articolo 13, comma 14ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale ovvero di accatastamento d'ufficio, l'imposta è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto, con la rivalutazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al precedente comma. A seguito della proposizione della rendita catastale, ovvero dell'attribuzione d'ufficio, il Comune effettua il conguaglio.
- 3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

- 4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1°gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguard o alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno, necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il Comune, con apposita deliberazione, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del proprio potere di accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
- 5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
- 6. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

Articolo 7 Riduzione della base imponibile

- 1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'**Ufficio Tecnico comunale** con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 2. La riduzione del 50 per cento dell'imposta ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva o della perizia.
- 3. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico o igienico-sanitario sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di consolidamento, di restauro e risanamento conservativo e che, nel contempo, risultino, anche solo in parte, diroccati, pericolanti e/o fatiscenti e congiuntamente non utilizzati di fatto.
- 4. Determina inagibilità o inabitabilità del fabbricato, o della singola unità immobiliare che lo compone, la presenza di una o più delle seguenti fattispecie:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con lesioni gravi, tali da costituire pericolo a cose o a persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con lesioni gravi, che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o a persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o a persone;

- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.), non siano compatibili con l'uso per il quale erano destinati.
- 5. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'**Ufficio Tecnico comunale**, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
- 6. In nessun caso la presentazione della perizia tecnica o della dichiarazione sostitutiva assolve l'obbligo di presentazione della dichiarazione.

Articolo 8 Determinazione delle aliquote e delle detrazioni

- 1. L'aliquota di base è stabilita nella misura dello 0,96 per cento.
- 2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, può modificare, in aumento ovvero in diminuzione, le aliquote e le detrazioni nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento, ma sempre entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.
- 3. Per l'anno 2012, il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre 2012, può modificare, in aumento ovvero in diminuzione, le aliquote e le detrazioni nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente. La deliberazione esplica effetti dal 1°gennaio 2012.
- 4. In caso di mancato esercizio del potere di cui ai commi 2 e 3, nei termini ivi indicati, si intendono prorogate le aliquote e le detrazioni deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento ovvero, per l'anno d'imposta 2012, si applicano le aliquote stabilite dalla legge come modificate dal presente articolo.

Articolo 9 Esenzioni

- 1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- 2. Sono, altresì, esenti:
 - a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n.810;
 - e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia:
 - f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentarie forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui al periodo precedente, sulla base della altitudine riportata

- nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera, a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
- h) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
- 3. Le esenzioni di cui ai precedenti commi spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Articolo 10 Riduzione dell'imposta

I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Articolo 11 Detrazione per l'abitazione principale, per le sue pertinenze e per gli immobili assimilati

- 1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 2. La detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, o da altri enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- 3. La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
- 4. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo comma del presente articolo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della

detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, il requisito anagrafico si intende non posseduto a partire dal giorno successivo al compimento del 26° compleanno.

Articolo 12 Periodicità dei versamenti

- 1. L'imposta è dovuta da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso, applicando alla base imponibile, come determinata all'articolo 6 del presente regolamento, le aliquote stabilite all'articolo 8 dello stesso.
- 2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso, l'imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento.
- 3. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione.
- 4. L'imposta annua deve essere versata per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento dell'imposta annuale complessivamente dovuta può, comunque, essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.
- 5. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento cada di sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.
- 6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, devono eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale.
- 7. Il versamento dell'imposta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24 secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. A decorrere dal 1° dicembre 2012, il versa mento può essere effettuato anche con apposito bollettino postale.
- 8. Il versamento dell'importo dovuto in autoliquidazione ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.
- 9. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché corrispondenti alla sommatoria degli importi dovuti da ciascun contitolare calcolati in base alle proprie condizioni soggettive.
- 10. Transitoriamente e per il solo anno 2012, i versamenti devono osservare le seguenti periodicità:
 - a) l'imposta deve essere versata in due rate, di cui la prima, da corrispondere entro il 16 giugno, pari alla metà dell'imposta calcolata applicando alla base imponibile l'aliquota di base e la detrazione fissate dalla legge e la seconda, da corrispondere entro il 16 dicembre, pari al saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, comprensivo di conguaglio sulla precedente determinato dall'applicazione alla base imponibile delle aliquote e delle detrazioni deliberate ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento;
 - b) l'imposta dovuta per la sola abitazione principale e per le relative pertinenze può, in alternativa, essere versata in tre rate, di cui la prima e la seconda, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre, pari ciascuna ad un terzo dell'imposta calcolata applicando alla base imponibile l'aliquota di base e la detrazione fissate dalla legge e la terza, da corrispondere entro il 16 dicembre, pari al saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, comprensivo di

- conguaglio sulle precedenti determinato dall'applicazione alla base imponibile delle aliquote e delle detrazioni deliberate ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento;
- c) l'imposta dovuta per il fabbricato rurale ad uso strumentale allo svolgimento dell'attività agricola deve essere versata in due rate, di cui la prima, da corrispondere entro il 16 giugno, pari al 30 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base fissata dalla legge e la seconda, da corrispondere entro il 16 dicembre, pari al saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, comprensivo di conguaglio sulla precedente determinato dall'applicazione alla base imponibile dell'aliquota deliberata ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento;
- d) l'imposta dovuta per il fabbricato rurale iscritto nel catasto terreni che, ai sensi dell'articolo 14ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve essere dichiarato al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, deve essere versata in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.

Articolo 13 Riserva di gettito a favore dello Stato

- 1. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base fissata per legge.
- 2. La riserva di cui al comma 1 non si applica nel caso di fabbricati adibiti o assimilati con regolamento ad abitazione principale e relative pertinenze, di fabbricati rurali ad uso strumentale per l'esercizio dell'attività agricola, di fabbricati appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, di alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (o dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), di immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio.
- 3. La quota di imposta determinata ai sensi del comma 1 è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
- 4. Le detrazioni previste dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al presente articolo.
- 5. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.
- 6. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 14 Dichiarazioni

- 1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale e nei casi ivi disciplinati.
- 2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
- 3. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2), del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

- 4. La dichiarazione deve essere presentata entro la scadenza fissata dalla legge per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si sono verificate le modificazioni di soggettività passiva o sono intervenute le variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Resta ferma la dichiarazione presentata ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibile.
- 5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.
- 6. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi nella dichiarazione di successione. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se il soggetto passivo intende avvalersi di un'agevolazione che non si evince dalla dichiarazione di successione.
- 7. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi negli atti per i quali si applica il modello unico informatico. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non sono rinvenibili nel modello unico informatico, ovvero se il soggetto passivo intende avvalersi di un'agevolazione che non si evince dal predetto modello.

Articolo 15 Comunicazioni

Ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale disposta dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4 del presente regolamento, il soggetto passivo deve comunicare al Comune il possesso dei relativi requisiti, utilizzando il modello appositamente predisposto ed allegandovi l'eventuale documentazione non in possesso dell'Ente e non rinvenibile d'ufficio. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione di cui al precedente articolo.

Articolo 16 Accertamento e riscossione coattiva

- 1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
- 2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti, può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, può richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
- 3. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, è introdotto, esclusivamente per le aree fabbricabili, l'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
- 4. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per la generalità delle entrate comunali.

Articolo 17 Rimborsi

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il Comune entro centottanta giorni dalla data della richiesta provvede al rimborso, comprensivo degli interessi legali maturati dalla data del versamento.

Articolo 18 Importi minimi

- 1. Il versamento in autoliquidazione non è dovuto qualora l'imposta annua da versare sia inferiore ad euro 10,33 (dieci/33), parimenti non verranno disposti rimborsi qualora l'imposta annua da rimborsare sia inferiore ad euro 10,33 (dieci/33).
- 2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento effettuate dal competente Ufficio Tributi, nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per importi unitari inferiori ad euro 30,00 (trenta/00).
- 3. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.
- 4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Articolo 19 Compensazione

I contribuenti possono compensare i propri crediti relativi all'imposta municipale propria con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo, secondo le procedure previste per la generalità delle entrate comunali.

Articolo 20 Funzionario responsabile

Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

Articolo 21 Contenzioso tributario

Per il contenzioso in materia di imposta municipale propria si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 22 Disposizioni finali

- 1. E' abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
- 2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° ge nnaio 2012.